

Scambio di note del 18 gennaio 1968 tra la Svizzera e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche concernente l'imposizione delle imprese di navigazione marittima o aerea¹

Entrato in vigore il 18 gennaio 1968

(Stato 17 dicembre 2002)

Il 18 gennaio 1968, l'Ambasciata svizzera nell'URSS e il Ministero sovietico degli Affari esteri hanno proceduto ad uno scambio di note concernente l'imposizione delle imprese di navigazione marittima o aerea. Il testo delle due note è il seguente:

Traduzione²

Nota Svizzera

L'Ambasciata svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero sovietico degli Affari esteri e, dando seguito all'accordo conchiuso fra i due Paesi circa l'esenzione da ogni forma d'imposta delle imprese di navigazione marittima o aerea, ha l'onore, in seguito alle istruzioni del suo Governo, di portare a conoscenza del Ministero sovietico degli affari esteri quanto segue:

1. Il Consiglio federale svizzero, conformemente al decreto federale del 1° ottobre 1952³ che lo autorizza a procedere allo scambio di dichiarazioni di reciprocità sull'imposizione delle imprese di navigazione marittima, interna o aerea, dichiara, con riserva di reciprocità, che le imprese sovietiche di navigazione marittima o aerea sono, in Svizzera, esenti da ogni forma d'imposta (federale, cantonale e comunale) sugli utili e sui redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima o aerea; l'esenzione è parimenti estesa alle imposte (federali, cantonali e comunali) sui beni mobili, compresi i battelli e gli aeromobili utilizzati da dette imprese.

2. L'esenzione prevista al numero 1 è applicabile alle imposte riscosse in Svizzera durante gli anni civili che seguono il 31 dicembre 1966.

3. Il Consiglio federale svizzero si riserva il diritto di revocare la presente dichiarazione per la fine d'un anno civile, mediante una notificazione scritta data almeno

RU 1968 372

¹ Questa Conv. è stata abrogata, per quello che riguarda i rapporti con la Russia, dall'art. 27 n. 3 let. b della Conv. del 15 nov. 1995 tra la Confederazione svizzera e la Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS **0.672.966.51**) e per quello che concerne le relazioni fra la Svizzera e l'Ucraina, dall'art. 28 n. 2 let. b della Conv. del 30 ott. 2000 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS **0.672.976.71**).

² Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

³ RS **672.1**

sei mesi prima; in tal caso, l'esenzione sarà applicata, l'ultima volta, alle imposte svizzere riscosse per quest'ultimo anno civile.

L'Ambasciata svizzera approfitta dell'occasione per rinnovare al Ministero sovietico degli Affari esteri l'assicurazione della sua alta considerazione.

Mosca, 18 gennaio 1968.

Traduzione dal testo originale russo

Nota sovietica

Il Ministero degli Affari esteri dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche presenta i suoi complimenti all'Ambasciata svizzera e, dando seguito all'accordo conchiuso fra i due Paesi circa l'esenzione da ogni forma d'imposta delle imprese di navigazione marittima o aerea, ha l'onore di portare a conoscenza dell'Ambasciata svizzera quanto segue:

1. Il Governo sovietico dichiara, con riserva di reciprocità, che le imprese svizzere di navigazione marittima o aerea sono, nell'URSS, esenti da ogni forma d'imposta sugli utili e sui redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima o aerea; l'esenzione è parimenti estesa alle imposte sui beni mobili, compresi i battelli e gli aeromobili utilizzati da dette imprese.
2. L'esenzione prevista al numero 1 è applicabile alle imposte riscosse nell'URSS durante gli anni civili che seguono il 31 dicembre 1966.
3. Il Governo sovietico si riserva il diritto di revocare la presente dichiarazione per la fine d'un anno civile, mediante una notificazione scritta data almeno sei mesi prima; in tal caso l'esenzione sarà applicata, l'ultima volta, alle imposte sovietiche riscosse per quest'ultimo anno civile.

Il Ministero coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata svizzera l'assicurazione della sua alta considerazione.

Mosca, 18 gennaio 1968.

